
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 29/04/2025

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA.

L'anno duemilaventicinque, e questo giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'avvio della trattazione del presente argomento i Consiglieri risultano:

Nominativo	Pres.	Ass.
MARINI ALBERTO	x	
BARONCELLI DAVID	x	
BAGNI TIBERIO	x	
BARTALINI MANOLA	x	
TALLURI PIETRO	x	
MONTINI LAURA	x	
CERRINI VALENTINA	x	
CAPPELLI NICCOLO'	x	
CUBATTOLI LUCIA	x	
GIUNTINI PAOLO	x	
CASTRIGNANO ILENIA	x	
PISTOLESI CLAUDIA	x	
MARILLI FABRIZIO	x	
BALDINI SOFIA		x
SERCHI FRANCESCO	x	

ROFI LEONARDO	x	
CALAMANDREI FABRIZIO	x	

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. Sandro Bardotti.

Presiede l'adunanza Alberto Marini nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

NR 10 DEL 14/04/2025

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30.05.2022 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 60 del 13.03.2025, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025:

- viene prevista l'applicazione, in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di un'agevolazione denominata «*bonus sociale per i rifiuti*», introdotta dall'articolo 57- bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- viene disposto che il beneficio – il cui riconoscimento avviene automaticamente, senza necessità di istanza - consiste nella riduzione del 25% della Tassa sui rifiuti (TARI), applicata in favore dei nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- viene disposto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della predetta misura, istituisce e aggiorna, con propri provvedimenti, un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif del 01.04.2025, recante “*Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attivazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24*”, con la quale viene disposto:

- che a decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del predetto *bonus sociale*, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- che l'ammontare iniziale della *componente UR3,a*, è stabilito in 6 euro/utenza/anno, con possibilità di aggiornamento annuale, da parte dell'Autorità, in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute;

Considerata, pertanto, la necessità di apportare modificazioni agli articoli 7 (avente ad oggetto: “*Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale e componenti perequative unitarie*”) e 13 (avente ad oggetto: *Riduzioni*) del vigente Regolamento, al fine di recepire le sopravvenute, richiamate, disposizioni in materia di «*bonus sociale per i rifiuti*»;

Valutato che il beneficio introdotto – in carenza di specifiche disposizioni contenute

nell'articolo 57- bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, nonché nel D.P.C.M. n. 24/2025 - non risulti escludere l'applicazione dell'agevolazione attualmente contemplata dall'art. 14, comma 5, lett. b) del vigente regolamento comunale (avente ad oggetto: "*Agevolazioni ed esenzioni*"), in forza del quale si applica una maggiore riduzione - pari al 50% della TARI - in favore dei nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. inferiore ai seguenti valori – che risultano meno restrittivi - ovvero:

N. componenti	Valore ISEE
1	18.000,00
2	15.000,00
3 ed oltre	13.500,00

Dato atto che per i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di disabili, i valori sopra indicati sono aumentati – ciascuno - dell'importo di € 3.000;

Attesa, tuttavia, la necessità:

- di apportare modificazioni al testo vigente dell'art. 14, comma 5, lett. b), al fine di disporre che, in caso di concomitante integrazione dei requisiti di spettanza sia del c.d. *bonus sociale*, sia della specifica misura agevolativa comunale, quest'ultima si aggiunga al primo e sia ridotta in misura pari al 25% della TARI, con onere posto a carico del bilancio comunale, in ragione di tale aliquota;
- di anticipare alla data del 15 Settembre la scadenza del termine finale previsto al comma 6 dell'art. 14 per la presentazione dell'istanza volta all'ottenimento del predetto beneficio comunale;

Visto l'art. 14, comma 7, del Regolamento TARI, che dispone:

"7. L'incremento massimo applicabile a carico di ciascuna utenza non domestica, non derivante da incremento di superfici imponibili, avendo riguardo all'ammontare della tariffa netta 2021 ed all'ammontare del tributo dovuto per l'anno finanziario 2023, al netto delle riduzioni ed agevolazioni previste dal presente regolamento, è determinato nella misura del 55%.";

Valutata l'opportunità di mantenere la predetta fattispecie agevolativa anche per l'anno 2024, prevedendo, tuttavia, la diversa aliquota del 70% ai fini del calcolo del massimo incremento tariffario applicabile rispetto all'annualità 2021;

Ritenuto, infine, di emendare il comma 6 dell'art. 13, al fine di escludere che la riduzione derivante dall'applicazione del «*bonus sociale per i rifiuti*», disciplinato dalla sopravvenuta normativa nazionale concorra al raggiungimento del limite massimo di riduzione della tariffa, corrispondente al 70% della parte variabile;

Dato atto:

- a) che dall'analisi dei dati relativi alle domande presentate dalle utenze domestiche nel corso del 2024 ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al vigente art. 14, comma 5, lett. b) del regolamento comunale, emerge che circa il 55% degli istanti risultava in possesso dei requisiti per l'accesso al «*bonus sociale per i rifiuti*» introdotto dal D.P.C.M. n. 24/2025;
- b) che, pertanto, nel 2025, l'onere finanziario a carico del Comune in ragione della specifica agevolazione di fonte regolamentare è destinato a ridursi, in misura proporzionale, tenuto conto che il predetto *bonus* sarà finanziato mediante l'introduzione di una specifica componente perequativa a carico della generalità delle utenze;
- c) che l'innalzamento delle aliquote di contenimento di cui al comma 7 dell'art. 14 è destinato a determinare un minore costo a carico del bilancio del Comune;
- d) che l'eventuale onere aggiuntivo derivante dall'emendamento al comma 6 dell'art. 16 sarà più che compensato dalle economie menzionate alle precedenti lettere b) e c), cosicché l'attuale dotazione prevista in bilancio per il 2025, al Cap. di P.E.G. n. 881 "Spese abbattimento TARI", deve ritenersi congrua e capiente, senza che si determini la necessità di procedere all'incremento della relativa dotazione finanziaria;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento»;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "....*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683. della legge 27 dicembre 2013. n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

Visti, inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visto il D.Lgs.n. 18.08.2000, n. 267, con particolare riguardo all'art. 42;

Visto il vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle V.P. n.52 del 17.12.2018 e con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino V.E. n.57 del 20.12.2018, successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle n.14 del 28.4.2020, n.42 del 15/6/2022 e n. 78 del 23.12.2024, esecutiva;

PROPONE

1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di apportare le seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti:

A) All'art. 7, dopo il comma 4 è inserito il seguente, con contestuale posposizione dell'attuale comma 5, come rappresentato di seguito:

“5. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, della riduzione di cui al successivo art. 13, comma 1, lett. g) («bonus sociale per i rifiuti»), introdotta dall'articolo 57- bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del D.P.C.M. 21.01.2025, n. 24, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'ammontare iniziale della componente è stabilito in 6 euro/utenza/anno, con possibilità di aggiornamento annuale, da parte dell'Autorità, in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute, come previsto dalla deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif del 01.04.2025”.

6. Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”.

B) Al comma 1 dell'art. 13 (avente ad oggetto “*Riduzioni*”), dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“f) nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000,00 euro, limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico

25%

della tariffa

La riduzione si applica anche alla parte fissa della tariffa”.

C) Al comma 2 dell'art. 13, dopo le parole “*di cui al comma 1)*” sono aggiunte le seguenti:

“ad eccezione della riduzione di cui alla lett. f),”.

D) Al comma 6 dell'art. 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

“Non concorre alla determinazione del predetto limite massimo di riduzione percentuale la riduzione di cui alla lettera f) del precedente comma 1).

E) Al comma 5, lett. b), dell’art. 14 (avente ad oggetto “Agevolazioni ed esenzioni”), dopo le parole “riduzione del 50% della tariffa”, sono aggiunte le seguenti:

***“ovvero, in alternativa,
riduzione del 25% della tariffa,
in caso di concomitante
spettanza della riduzione di
cui all’art. 13, comma 1, lett. f).***

F) Al comma 6 dell’art. 14, le parole “15 Ottobre” sono sostituite con le seguenti:
“15 Settembre”.

G) Al comma 7 dell’art. 14:

a) le parole “anno finanziario 2024” sono sostituite con le parole: “anno finanziario 2025”;

b) l’aliquota del “55,00%” è sostituita con l’aliquota del 70,00%”.

3) Di dare atto che il combinato disposto delle modificazioni di cui al punto 2) non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente.

4) Di allegare sub 1) al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale, il testo del regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come modificato per effetto di quanto disposto al punto 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Dato atto del dibattito consiliare;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione :

- Presenti : 16
- Votanti : 16
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 12
- Contrari: 4 (Marilli, Serchi, Rofi, Calamandrei)

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.



Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Marini

(atto sottoscritto digitalmente)

Vice Segretario

Dott. Sandro Bardotti

(atto sottoscritto digitalmente)